CAMERA DEI DEPUTATI N. 3950

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Presentato alla Presidenza il 25 marzo 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 25 maggio 1962, n. 417, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 16 giugno 1962, ha apportato modifiche al sistema pensionistico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, prevedendo in particolare, che, allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria od al compimento nella posizione di riserva o di congedo assoluto del periodo corrispondente a quello indicato nell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, l'ufficiale ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio percepito, maggiorato dagli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19, in relazione ai periodi suddetti (articoli 1 e 2).

In virtù dell'articolo 4 della succitata legge, le particolari provvidenze sono state estese espressamente anche agli ufficiali della guardia di finanza.

Per quanto riguarda, invece, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è stato possibile attribuire il beneficio della rideterminazione del trattamento di quiescenza solo a quelli collocati in ausiliaria, in virtù del rinvio alle disposizioni vigenti per gli ufficiali dell'Esercito nella stessa posizione di stato, previstò dall'articolo 49 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Evidenti ragioni di giustizia e di equità impongono, per altro, che detto beneficio venga riconosciuto anche agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessati dal servizio per età ovvero per ferite, lesioni o infermità e collocati nella riserva o in congedo assoluto.

A ciò si provvede con il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 con cui vengono apportate le conseguenti modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1956, n. 288.

Così come previsto dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, con il terzo comma, viene precisato che per il periodo di tempo computato ai fini della maggiorazione degli aumenti biennali dello stipendio sussiste l'obbligo del versamento della ritenuta 6 per cento Tesoro, a meno che l'ufficiale non cessi o abbia cessato dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per cause di guerra, nel qual caso la ritenuta è del 2 per cento.

Con il quarto comma, si stabilisce infine che il pagamento della ritenuta si effettua all'atto della riliquidazione della pensione, previo conguaglio con la ritenuta del 2 per cento per l'ufficiale che alla data di entrata in vigore della legge abbia cessato dal servizio permanente.

Con l'articolo 2, sempre in conformità alla legge 417/1962 si prevede che alla riliquidazione della pensione hanno titolo anche gli ufficiali che si sono venuti a trovare nelle condizioni di cui all'articolo 1 prima dell'entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data di compimento di dette condizioni e, comunque, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1962.

L'onere derivante dal provvedimento per l'anno finanziario 1967 è stato determinato in lire 15.000.000 e la relativa copertura è assicurata mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso.

All'onere annuo di lire 3.000.000, derivante dal provvedimento stesso per gli anni finanziari successivi al 1967, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello su indicato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'ufficiale che cessi o abbia cessato dal servizio permanente per età ovvero per ferite, lesioni od infermità e sia o sia stato collocato nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'articolo 42 della legge 29 marzo 1956, n. 288, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio percepito, maggiorato degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo suddetto.

Analogo beneficio compete, al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata di permanenza nell'ausiliaria, all'ufficiale nei cui confronti trovi o abbia trovato applicazione il secondo comma del citato articolo 42.

Durante il tempo computato ai fini della maggiorazione degli aumenti biennali dello stipendio prevista dal presente articolo, l'ufficiale è assoggettato alla ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro, a meno che non cessi o abbia cessato dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, nel qual caso la ritenuta è del 2 per cento.

Per l'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia cessato dal servizio permanente, il pagamento della ritenuta di cui al comma precedente si effettua all'atto della riliquidazione della pensione, previo conguaglio con la ritenuta del 2 per cento a suo tempo operata.

ART. 2.

Agli ufficiali per i quali le condizioni di cui all'articolo precedente si sono verificate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed ai loro aventi causa, la pensione è riliquidata con effetto dal 1° gennaio 1962 o dalla successiva data di compimento delle condizioni predette.

ART. 3.

All'onere di lire 15.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1967, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno anzidetto.

All'onere annuo di lire 3.000.000 per gli anni finanziari successivi, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello n. 1454 dell'anno 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.